



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO ALLA DEFINIZIONE TRANSATTIVA DELLA CAUSA PENDENTE AVANTI LA CASSAZIONE- COMUNE DI BUSTO GAROLFO- CONSORZIO DEI NAVIGLI / WIDMANN	<i>Nr. Progr.</i>	8
	<i>Data</i>	27/01/2026
	<i>Seduta NR.</i>	3

L'anno DUEMILAVENTISEI questo giorno VENTISETTE del mese di GENNAIO alle ore 17:30 convocata con le prescritte modalità, NELLA SOLITA SALA DELLE ADUNANZE si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
RIGIROLI GIOVANNI	PRESIDENTE	S
MILAN ANDREA	ASSESSORE	S
BIONDI SUSANNA	ASSESSORE	S
RE' VALENTINA	ASSESSORE	S
CARNEVALI STEFANO	ASSESSORE	S
DIANESE DANIELE	ASSESSORE	S
<i>TOTALE Presenti: 6</i>		<i>TOTALE Assenti: 0</i>

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, il dott.ssa TERESA LA SCALA.

In qualità di SINDACO, il Sig. RIGIROLI GIOVANNI assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO ALLA DEFINIZIONE TRANSATTIVA DELLA CAUSA PENDENTE AVANTI LA CASSAZIONE- COMUNE DI BUSTO GAROLFO- CONSORZIO DEI NAVIGLI / WIDMANN

L'Assessore Susanna Biondi è presente da remoto ai sensi del Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 29.04.2022.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

con ricorso notificato il 12/10/2016 ed iscritto a ruolo sub RGR n. 651/2017 avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, successivamente riassunto avanti al competente Tribunale civile di Pavia sub RGR n. 4051/2018, Widmann S.r.l. ha chiesto di condannare il Consorzio dei Comuni dei Navigli (oggi "Consorzio dei Navigli S.p.a.") e il Comune di Busto Garolfo alla restituzione della somma complessiva di € 14.268,80, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo, a titolo di TIA e Tributo Provinciale indebitamente versata dalla Widmann S.r.l. per l'anno 2011, nonché di annullare il relativo rifiuto espresso di restituzione del 15/07/2016 s.n. prot. del Consorzio dei Comuni dei Navigli e il connesso rifiuto tacito di restituzione del Comune di Busto Garolfo;

con comparse di costituzione del 23/09/2017 e del 29/10/2018 il Consorzio dei Navigli S.p.a. e il Comune di Busto Garolfo hanno chiesto di respingersi le domande di parte attrice;

con sentenza del Tribunale di Pavia n. 527/2020 del 20/05/2020, confermata dalla sentenza della Corte di Appello di Milano n. 2336/2021 del 21/07/2021, sono state respinte le domande di Widmann S.r.l., con condanna al pagamento delle spese legali;

Widmann S.r.l. ha già corrisposto al Consorzio dei Navigli S.p.a. le spese legali in esecuzione di quanto stabilito nelle summenzionate sentenze del Tribunale di Pavia e della Corte di Appello di Milano;

pende dinanzi la Corte Suprema di Cassazione, sub RG n. 27340/2021, il giudizio promosso da Widmann S.r.l. per la cassazione dell'anzidetta sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2336/2021;

il Consorzio dei Navigli S.p.a. e il Comune di Busto Garolfo si sono costituiti nel precitato giudizio di cassazione depositando controricorso ex art. 370 c.p.c.;

tutte le spese di lite di tale giudizio sono state sostenute dal Consorzio dei Navigli S.p.a., ente titolare dei crediti nei confronti di Widmann S.r.l., di talché il Comune di Busto Garolfo non vanta pretese nei confronti di quest'ultimo;

Widmann S.r.l. intende rinunciare al giudizio di cassazione RG n. 27340/2021;

il Consorzio dei Navigli S.p.a. si è dichiarato disponibile ad accettare detta rinuncia, con un concorso alle spese legali per il giudizio di cassazione RG n. 27340/2021 pari a complessivi € 1.337,53;

Ritenuto che tale proposta risulti vantaggiosa, in quanto nulla è dovuto da parte del Comune di Busto Garolfo, considerando che le spese legali sono state sostenute interamente dal Consorzio dei Navigli, al quale spetta l'importo relativo al concorso spese.

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell'art.16 lett. D) del vigente statuto comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 17.01.2017;

Visto il parere favorevole dal punto di vista tecnico, espresso dal Responsabile dell'Area Attività Finanziarie

Visto il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

DELIBERA

1. di procedere, per i motivi indicati in premessa ed all'uopo richiamati quali parte integranti e sostanziali della presente, alla firma dell'accordo transattivo promosso da Widmann s.r.l., in quanto ritenuta vantaggiosa per il Comune, non comportando alcuna spesa;
2. di demandare al Sindaco, in qualità di rappresentante legale dell'ente la sottoscrizione del relativo accordo transattivo;

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto precedentemente deliberato;

Visto il 4^o comma dell'art. 134 del D.Lgs n. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

*Allegato: 1 proposta transattiva
2 Rinuncia al ricorso*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 8 DEL 27/01/2026

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
GIOVANNI RIGIROLI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA TERESA LA SCALA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

Numero Delibera **8** del **27/01/2026**

OGGETTO

**ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO ALLA DEFINIZIONE TRANSATTIVA DELLA CAUSA PENDENTE
AVANTI LA CASSAZIONE- COMUNE DI BUSTO GAROLFO- CONSORZIO DEI NAVIGLI / WIDMANN**

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 26/01/2026

IL RESPONSABILE DI AREA
LILIANA BENEDETTO

OGGETTO:

ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO ALLA DEFINIZIONE TRANSATTIVA
DELLA CAUSA PENDENTE AVANTI LA CASSAZIONE- COMUNE DI BUSTO
GAROLFO- CONSORZIO DEI NAVIGLI / WIDMANN

Scrittura privata transattiva

tra

- da un lato,

la **WIDMANN S.r.l.** (C.F./P.IVA 07532790156), con sede legale in Milano, Viale
Lunigiana n. 46, in persona del legale rappresentante, Sig.ra Wyrobisch Marlies (C.F.
WYRMLS49L62Z112W), assistita dall'Avv. Gianmaria Frigo del Foro di Milano (c.f.
FRGGMR84M23L840P; p.e.c. gianmaria.frigo@milano.pecavvocati.it) e dall'Avv.
Daniele Manca Bitti del Foro di Roma (C.F. MNCDNL67L12H501S; p.e.c. danie-
le@pec.mancabitti.it), domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo, in Roma, Via Luigi
Luciani n. 1

e

- dall'altro lato,

il **Consorzio dei Navigli S.p.a.** (già Consorzio dei Comuni dei Navigli), C.F.
13157010151, in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. Christian
Migliorati, con sede in Albairate, Via Cesare Battisti n. 2, e il **Comune di Busto**
Garolfo (C.F. 00873100150), in persona del Sindaco pro tempore, Signor Giovanni
Rigioli, con sede legale in Busto Garolfo (MI), piazza A. Diaz n. 1, assistiti dall'Avv.
Stefania Chiessi (C.F. CHSSFN67H50G388X; PEC: s.chiessi@vigevano.pecavvocati.it),
domiciliati presso il suo Studio in Abbiategrasso (MI), Galleria Europa n. 4,

- tutte insieme anche definite, collettivamente, "Parti" e, ciascuna singolarmente,
"Parte"

* * *

Premesso che:

- a) con ricorso notificato il 12/10/2016 ed iscritto a ruolo *sub* RGR n. 651/2017 avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, successivamente riassunto avanti al competente Tribunale civile di Pavia *sub* RGR n. 4051/2018, Widmann S.r.l. ha chiesto di condannare il Consorzio dei Comuni dei Navigli (oggi “Consorzio dei Navigli S.p.a.”) e il Comune di Busto Garolfo alla restituzione della somma complessiva di € 14.268,80, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino all’effettivo soddisfo, a titolo di TIA e Tributo Provinciale indebitamente versata dalla Widmann S.r.l. per l’anno 2011, nonché di annullare il relativo rifiuto espresso di restituzione del 15/07/2016 s.n. prot. del Consorzio dei Comuni dei Navigli e il connesso rifiuto tacito di restituzione del Comune di Busto Garolfo;
- b) con comparse di costituzione del 23/09/2017 e del 29/10/2018 il Consorzio dei Navigli S.p.a. e il Comune di Busto Garolfo hanno chiesto di respingersi le domande di parte attrice;
- c) con sentenza del Tribunale di Pavia n. 527/2020 del 20/05/2020, confermata dalla sentenza della Corte di Appello di Milano n. 2336/2021 del 21/07/2021, sono state respinte le domande di Widmann S.r.l., con condanna al pagamento delle spese legali;
- d) Widmann S.r.l. ha già corrisposto al Consorzio dei Navigli S.p.a. le spese legali in esecuzione di quanto stabilito nelle summenzionate sentenze del Tribunale di Pavia e della Corte di Appello di Milano;
- e) pende dinanzi la Corte Suprema di Cassazione, *sub* RG n. 27340/2021, il giudizio promosso da Widmann S.r.l. per la cassazione dell’anzidetta sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 2336/2021;
- f) il Consorzio dei Navigli S.p.a. e il Comune di Busto Garolfo si sono costituiti nel precitato giudizio di cassazione depositando controricorso *ex art.* 370 c.p.c.;

- g) tutte le spese di lite di tale giudizio sono state sostenute dal Consorzio dei Navigli S.p.a., ente titolare dei crediti nei confronti di Widmann S.r.l., di talché il Comune di Busto Garolfo non vanta pretese nei confronti di quest'ultimo;
- h) Widmann S.r.l. intende rinunciare al giudizio di cassazione RG n. 27340/2021;
- i) il Consorzio dei Navigli S.p.a. si è dichiarato disponibile ad accettare detta rinuncia, con un concorso alle spese legali per il giudizio di cassazione RG n. 27340/2021 pari a complessivi € 1.337,53;
- j) Il Sindaco del Comune di Busto Garolfo è stato autorizzato dalla Giunta con Delibera n. del 27/01/2026, ad accettare la rinuncia al menzionato giudizio di cassazione senza oneri e senza ricevere rimborsi;
- k) tutto ciò premesso, le Parti hanno manifestato la reciproca volontà di definire in via transattiva la controversia di cui alle precedenti premesse secondo i termini e alle condizioni di cui al seguente

accordo

- 1) le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
- 2) Widmann S.r.l. corrisponderà al Consorzio dei Navigli S.p.a., entro la data del 31/01/2026, la somma di € 1.337,53 mediante bonifico bancario sul conto corrente acceso presso Monte dei Paschi di Siena IBAN IT 83 Z 01030 32380 000063563065 a titolo di rimborso parziale delle spese legali del giudizio di cassazione RG n. 27340/2021;
- 3) nulla verrà pagato da Widmann S.r.l. al Comune di Busto Garolfo;
- 4) una volta ricevuto il pagamento di cui sopra, il Consorzio dei Navigli S.p.a. e il Comune di Busto Garolfo accetteranno, *ex art. 391, ultimo comma, c.p.c.*, la rinuncia al giudizio di cassazione RG n. 27340/2021, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello n. 2336/2021;
- 5) le spese di registrazione dell'atto saranno a carico della Parte che avrà dato causa alla registrazione;

- 6) le Parti sottoscriveranno la presente scrittura privata, formata per scambio di corrispondenza tra i rispettivi legali. In particolare, il Consorzio dei Navigli S.p.a., il Comune di Busto Garolfo e la Widmann S.r.l. sottoscriveranno l'atto digitalmente in formato Pades grafico;
- 7) i difensori delle Parti sottoscriveranno la presente scrittura privata per rinuncia alla solidarietà prevista dalla Legge Professionale.

Abbiategrosso-Milano, lì 28 gennaio 2026

Consorzio dei Navigli S.p.a.

Comune di Busto Garolfo

Widmann S.r.l.

Per rinuncia alla solidarietà professionale

Avv. Stefania Chiessi

Avv. Gianmaria Frigo

Avv. Daniele Manca Bitti

OGGETTO:

ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO ALLA DEFINIZIONE
TRANSATTIVA DELLA CAUSA PENDENTE AVANTI
LA CASSAZIONE- COMUNE DI BUSTO GAROLFO-
CONSORZIO DEI NAVIGLI / WIDMANN

ECC.MA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE III CIVILE

ATTO DI RINUNCIA

AL RICORSO PER CASSAZIONE R.G. N. 27340/2021

della società **WIDMANN S.R.L.** (c.f./P.Iva 07532790156; p.e.c. *pec.widmannsrl@cert.telecompec.it*), con sede legale in Milano, Viale Lunigiana n. 46, in persona del legale rappresentante, Sig.ra Wyrobisch Marlies (c.f. WYRMLS 49L62Z112W), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione, dall'Avv. Gianmaria Frigo del Foro di Milano (c.f. FRGGMR84M23L840P; p.e.c. *gianmaria.frigo@milano.pecavvocati.it*) e dall'Avv. Daniele Manca Bitti del Foro di Roma (c.f. MNC DNL67L12H501S; p.e.c. *daniele@pec.mancabitti.it*), entrambi iscritti all'Albo dei patrocinanti presso la Suprema Corte di Cassazione, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Daniele Manca Bitti in Roma, Via Luigi Luciani n. 1, con indicazione dei seguenti recapiti per comunicazioni e notificazioni: fax 06.3222524; p.e.c. *daniele@pec.mancabitti.it*; *gianmaria.frigo@milano.pecavvocati.it*

- ricorrente

CONTRO

il **CONSORZIO DEI NAVIGLI S.P.A.** (già "Consorzio dei Comuni dei Navigli"), c.f. 13157010151, con sede in Albairate (MI), Via Cesare Battisti n. 2, in

persona del legale rappresentante *pro tempore*, con l'Avv. Stefania Chiessi, presso il cui Studio in Abbiategrasso (MI), Galleria Europa n. 4 (p.e.c. *s.chiessi@vigevano.pecavvocati.it*), è elettivamente domiciliato

- resistente

NONCHE' CONTRO

il **COMUNE DI BUSTO GAROLFO** (c.f. 00873100150), con sede in Busto Garolfo (MI), Piazza Diaz n. 1, in persona del Sindaco in carica, con l'Avv. Stefania Chiessi, presso il cui Studio in Abbiategrasso (MI), Galleria Europa n. 4 (p.e.c. *s.chiessi@vigevano.pecavvocati.it*), è elettivamente domiciliato

- resistente

PREMESSO CHE

- con ricorso notificato in data 28/10/2021 ed iscritto a ruolo *sub* R.G. n. 27340/2021, la Widmann S.r.l. ricorreva innanzi alla Suprema Corte di Cassazione per la cassazione della sentenza n. 2336/2021, emessa *inter partes* il 15/07/2021 dalla Sezione 1^a civile della Corte d'Appello di Milano, pubblicata in data 21/07/2021 e notificata in data 1/09/2021;
- il Consorzio dei Comuni dei Navigli (oggi denominato “Consorzio dei Navigli S.p.a.”) e il Comune di Busto Garolfo si costituivano in giudizio con controricorso notificato il 14/12/2021;

CONSIDERATO CHE

- la Widmann S.r.l. non ha più interesse alla prosecuzione del corrente giudizio introdotto con il ricorso per cassazione R.G. n. 27340/2021;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

La Widmann S.r.l., *ut supra* rappresentata e difesa

DICHIARA

ai sensi dell'art. 390 c.p.c. di voler rinunciare, come in effetti rinuncia, al ricorso per cassazione iscritto a ruolo *sub* R.G. n. 27340/2021 con compensazione totale delle spese.

I resistenti – Consorzio dei Navigli S.p.a. e Comune di Busto Garolfo – accettano ed aderiscono a tale rinuncia, sottoscrivendo a tal fine il presente atto, unitamente al loro difensore, ai sensi dell'art. 391, ultimo comma, c.p.c..

Milano-Roma, lì 28 gennaio 2026

WIDMANN S.R.L.

Avv. Gianmaria Frigo

Avv. Daniele Manca Bitti

Per adesione alla rinuncia delle parti resistenti

[Città], lì [gg/mm/aaaa]

CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Avv. Stefania Chiessi

(atto firmato digitalmente)